

Codice A1410A

D.D. 20 ottobre 2017, n. 654

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "Residenza di Tina", sita in Vestigne' (TO). Revoca D. D. n. 211/A1402A del 26/04/2016.

Con D. D. n. 211/A1402A del 26/04/2016 si esprimeva parere favorevole di verifica di compatibilita', di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta della struttura socio-sanitaria "Residenza di Tina", sita in Vestignè (TO), frazione Tina, Via Vittorio Emanuele II n. 2, inerente l'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura, con la trasformazione di 14 pl di Residenza Assistenziale (RA) in un nucleo di 10 pl di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili. La verifica di compatibilita' in oggetto ha validità di sei mesi entro i quali il richiedente deve comunicare alla Regione – Direzione Sanità – Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale la data di presentazione della DIA/SCIA in Comune. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla realizzazione.

Con nota del 10/10/2017 (prot. n. 20874/A1410A del 17/10/2017), il legale rappresentante della struttura succitata comunicava agli uffici regionali che "... omissis ... non ci era stato possibile ottemperare nei tempi previsti alla presentazione della DIA/SCI in Comune per il protrarsi di pratiche burocratiche con la proprietà dell'immobile, ora concluse ... omissis ...". Si allegava alla nota suddetta nuova richiesta di verifica di compatibilita', del tutto uguale alla precedente, inerente l'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Residenza di Tina", sita in Vestignè (TO), frazione Tina, Via Vittorio Emanuele II n. 2, con la trasformazione di 14 pl di Residenza Assistenziale (RA) in un nucleo di 10 pl di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

In ossequio al principio di economicità dell'attività amministrativa, si dà per acquisito agli atti il parere favorevole – espresso con nota del 30/03/2016 (prot. n. 8659/A1402A), - del Direttore Generale dell'ASL TO4, relativo al procedimento amministrativo culminato con la succitata D. D. n. 211/A1402A del 26/04/2016.

Tutto cio' premesso, ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 29 settembre 2014, n. 802/DB2016

determina

- di revocare la D. D. n. 211/A1402A del 26 aprile 2016;

- di dare parere favorevole di verifica di compatibilita', di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta della struttura socio-sanitaria "Residenza di Tina", sita in Vestignè

(TO), frazione Tina, Via Vittorio Emanuele II n. 2, inerente l'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura, con la trasformazione di 14 pl di Residenza Assistenziale (RA) in un nucleo di 10 pl di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. I posti letto di RSA oggetto del presente provvedimento potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati.

La verifica di compatibilità in oggetto ha validità di sei mesi entro i quali il richiedente deve comunicare alla Regione – Direzione Sanità – Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale la data di presentazione della DIA/SCIA in Comune. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla realizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Vittorio Demicheli